



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa [REDACTED]
All'esito dell'udienza del 14.11.2023 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 35887 /2022 R.G. promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED])

con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro:

[REDACTED]
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 16.11.2022, i ricorrenti, dipendenti della convenuta, con qualifica di guardia particolare giurata ed inquadramento nel 4° livello del CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, premesso di aver percepito, a decorrere dal 1° marzo 2016, l'emolumento di € 20,00 mensili, a titolo di copertura economica della vacanza contrattuale, ai sensi dell'art. 109 del CCNL cit., assumendo che tale emolumento fosse parte della retribuzione di fatto mensile conglobata, hanno chiesto la condanna della società "al pagamento di tutti gli emolumenti contrattuali che abbiano riferimento alla normale retribuzione mensile come elemento fisso della retribuzione (quali a titolo esemplificativo lavoro straordinario e mensilità supplementari) dal 1° marzo 2016 a quella dell'effettivo ripristino richiesto".

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.

I ricorrenti rivendicano il diritto al computo dell'elemento "copertura economica" (AFAC), introdotto dall'art. 109 CCNL del 2013, nella base di calcolo degli altri elementi retributivi previsti dal contratto collettivo (mensilità aggiuntive, maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, TFR, ecc.).

L'art. 109 CCNL 8.4.2013 per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, recante "Copertura economica", stabilisce che: "*Le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016 a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri*".

La convenuta nega che tale elemento rientri nella "retribuzione normale" di cui all'art. 105 CCNL, che costituisce parametro di calcolo degli istituti indiretti e differiti della retribuzione.

Sulla questione, il giudice ritiene di dover dare continuità all'orientamento già espresso con la propria precedente sentenza 9023/2021.

L'art. 105 del CCNL applicato al rapporto, intitolato "Retribuzione normale", prevede che: *“Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: 1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”*.

A sua volta il successivo art. 106, intitolato "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che: *“Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente....”*.

In forza dell'interpretazione letterale di tali due norme, la “paga base conglobata” comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale, costituisce “la retribuzione normale” di cui all'art. 105.

E tale “indennità di vacanza contrattuale” non può che coincidere con l'emolumento di cui all'art. 109, la cui finalità è espressamente quella *“di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali”* e la cui natura è puramente retributiva, tanto che *gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri*.

Se ne trae conferma proprio dall'accordo di rinnovo del 2023 (depositato dalla convenuta con le note del 28.9.2023) che, nel ribadire il tenore letterale dell'art. 106, individua espressamente “l'indennità di vacanza contrattuale” in quella pari ad € 20,00 mensili di cui all'art. 109.

E' chiaro dunque che l'indennità di vacanza contrattuale cui si riferisce l'art. 106 – richiamato dall'art. 105 ai fini dell'individuazione della “retribuzione normale” - non coincide, come sostenuto dalla convenuta, con l'indennità una tantum di cui all'art. 142, prevista a copertura del periodo di precedente vacanza contrattuale – ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013 – e che, espressamente, non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il tfr, bensì appunto con l'indennità ex art. 109.

Sulla scorta di tali argomentazioni l'indennità di cui all'art. 109 deve includersi nel “salario unico” di cui all'art. 106 e perciò nella “normale retribuzione” di cui all'art. 105 che tale “salario unico” comprende e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la retribuzione normale di lavoro.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese di lite, stante la non univocità dei precedenti giurisprudenziali di merito, si compensano fra le parti in ragione della metà, mentre la residua metà si pone a carico della società soccombente e si liquida come da dispositivo sulla scorta del valore indeterminato della controversia e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%, considerata una certa serialità del contenzioso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto dei ricorrenti al computo dell'indennità prevista dall'art. 109 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 tra gli elementi fissi della retribuzione, con decorrenza dal 1/3/2016;

condanna la società convenuta al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, delle differenze retributive derivanti dall'incidenza della indennità medesima sugli emolumenti contrattuali che abbiano riferimento alla retribuzione normale mensile, con decorrenza 1/3/2016;

condanna la convenuta al pagamento della metà delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido, liquidata (la metà) in € 1.845,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a; compensando fra le parti la residua metà.

Roma 23.11.2023

Il Giudice

██████████

